

soltanto dalle ragioni ostative, di cui all'art. 2 della legge n. 123/1981), sia comunque per il rilascio di permesso di soggiorno a tempo illimitato, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito in legge 28.2.1990, n. 39 (che garantiva tale beneficio agli stranieri extracomunitari, coniugati con un cittadino italiano e residenti da più di tre anni in Italia). Quanto sopra, pur non essendo risultata veritiera l'affermazione della medesima ricorrente di essere già cittadina italiana, ma risultando comunque noto alla Questura di Roma il vincolo matrimoniale in questione, contratto nel 1985, mentre da nessun documento sarebbe emersa la mancanza del requisito della convivenza.

Avverso detta sentenza, nonché avverso il contestato diniego, nell'atto di appello non vengono prospettati motivi di gravame singolarmente formalizzati, ma si sottolinea la non rispondenza a verità della fondamentale prospettazione difensiva dell'attuale parte appellata, che nel ricorso proposto aveva affermato di essere cittadina italiana, con ulteriore ammissione di avere esercitato la prostituzione per ragioni di particolare indigenza, ovvero per una circostanza ostativa alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, poiché privo di legittimi mezzi di sussistenza.

La signora N. B. M. non si è costituita in grado di appello, dopo avere però documentato in primo grado di giudizio, nell'anno 2001, di essere tuttora in possesso di permesso di soggiorno (rinnovato ogni tre mesi per motivi giudiziari), nonché di avere stipulato un contratto di lavoro subordinato - sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del permesso in questione - come collaboratrice domestica, a tempo indeterminato; nel medesimo periodo, inoltre, la medesima dimostrava di condurre in locazione un appartamento e di avere un figlio minore, in regola con la frequenza scolastica.

Premesso quanto sopra, il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla decisione assunta dal giudice di primo grado: tale decisione, infatti, è basata su presupposti di fatto e di diritto, che non appaiono confutabili in base alle ragioni esposte in sede di appello.

Come sottolineato nella sentenza appellata, infatti, la posizione giuridica della originaria ricorrente era caratterizzata dalla condizione della medesima di coniugata ad un cittadino italiano e dal conseguente titolo ad ottenere, quanto meno, un permesso di soggiorno a tempo illimitato, ex art. 4, c. 7 D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito in legge 28.2.1990, n. 39 (mentre più complessa - e non ancora avviata - risultava la procedura per ottenere la cittadinanza); il successivo comma 12 dell'art. 4 del medesimo D.L. n. 416/89, inoltre, ammetteva la revoca del permesso di soggiorno "con provvedimento scritto e motivato" ed il "rifiuto" (o la revoca) del medesimo permesso era

ricondotto al mancato soddisfacimento di "condizioni e requisiti previsti dalla legge", ovvero a "motivate ragioni" ostative, "attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario" (cfr. anche, sul punto, TAR Lazio, Roma, sez. I, 8. 11 .1993, n. 1570; TAR Toscana, sez. I, 5.6.1997, n. 167 e sez. II, 6.2.1997, n. 66).

L'art. 25 della legge 22.5.1975, n. 152 (abrogato ex art. 47 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286), a sua volta, ammetteva l'espulsione dal territorio dello Stato dei cittadini stranieri che non dimostrassero "a richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia".

Nel caso non risulta che l'Amministrazione - tenuto conto del quadro normativo sopra indicato, antecedente all'emanazione del testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento (D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e D.P.R. 31.8.1999, n. 394) - abbia individuato con esauriente istruttoria e puntualità di motivazione ragioni ostative alla permanenza in Italia della straniera di cui trattasi: quest'ultima, infatti, era munita di regolare permesso di soggiorno all'epoca della rilevata presenza in una casa, definita "di appuntamento"; quest'ultima circostanza tuttavia, oltre a non concretizzare una causa tipica di espulsione, era segnalata dall'interessata come "sporadica" e "occasionale", nonché causata da difficoltà economiche, sulla cui temporaneità nessun accertamento risulta effettuato, con particolare riguardo alla situazione familiare della straniera, anche in relazione al conosciuto rapporto matrimoniale della medesima con un cittadino italiano (i cui segnalati precedenti penali non escludevano, di per sé, un'attuale regolarità di vita, né il rispetto degli obblighi di assistenza familiare).

Per le ragioni esposte - ovvero, non risultando accertato che la condotta e la situazione economica della parte appellata fossero tali, da giustificare le misure adottate - il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, nessun provvedimento deve essere adottato per la mancata costituzione della appellata vittoriosa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,

respinge l'appello;

Nulla per le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio in data 15 gennaio 2008, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Gabriella De Michele Consigliere Est.